

DIRIGENZA SPTA

Punti principali del biennio economico e modificazioni al testo delle "code" rispetto all'ultimo invio

1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-009 (NON SOTTOSCRITTO DA UIL FPL – FP CGIL – FP CISL)


- Rispetto alla precedente ipotesi di ripartizione è stata aumentata la quota del beneficio medio mensile destinata all'incremento di voci fisse

Precedente ipotesi		Ipotesi Accordo 10.2.2010			
Tabellare	2,17%	Tabellare	103,3	2,17%	m.s.
Posizione unificata	0,35%	Posizione unificata	16,02	0,34%	m.s.
Posizione variabile aziendale	0,18%	Rivalutazione indennità di esclusività x ruolo sanitario e ulteriore rivalutazione posizione x ruolo PTA e professioni sanitarie	8,34	0,49%	m.s.
Risultato	0,50	Risultato	9,30	0,20%	m.s.
		Beneficio medio mensile	152,26	3,20%	m.s.


- A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, dei dirigenti dei quattro ruoli è rideterminato in € 42.215,39. **A decorrere dal 1 gennaio 2009 (a regime) lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 43.310,90.**
- E' previsto un ulteriore incremento della **retribuzione di posizione** per i dirigenti PTA per bilanciare l'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti sanitari e ripartire il beneficio contrattuale tra voci fisse e variabili in modo equilibrato per tutti i ruoli.

TABELLA INCREMENTI E ARRETRATI	TABELLARE		POSIZIONE MINIMA UNIFICATA		TOT. ARRETRATI	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'		
	INCREMENTO		ARRETRATI			TAB-POSIZIONE	INCREMENTO	
	dal 1.1.2008	dal 1.1.2009	dal 1.1.2009	AL 31.3.2010			dal 1.1.2009	ARRETRATI
ruolo sanitario (rapporto esclusivo)	mensile	mensile	AL 31.3.2010	annuo	AL 31.3.2010	annuo	al 31.3.2010	
		a regime						
Dirigente incarico struttura complessa	19,03	103,30	1.900,19	426,37	568,49	2.468,68		
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	19,03	103,30	1.900,19	253,50	338,00	2.238,19	incarico strutt. complessa 528,75 705,00	
Dirigente incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	19,03	103,30	1.900,19	161,46	215,28	2.115,47	esperienza > 15 anni 377,73 503,64	
Dirigente Equiparato	19,03	103,30	1.900,19	142,60	190,13	2.090,32	esperienza tra 5 e 15 anni 162,31 216,41	
Dirigente <5 anni	19,03	103,30	1.900,19	9,30	12,40	1.912,59	esperienza < 5 anni 47,93 63,91	

(*) Dagli arretrati vanno detratti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta.

 Ipotesi non sottoscritte da uil fpl - fp cgl - fp cisl		Ipotesi di CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa parte normativa quadriennio 2006 - 2009 e parte economica biennio 2008 - 2009				
TABELLA INCREMENTI E ARRETRATI	TABELLARE			POSIZIONE MINIMA UNIFICATA		TOTALE ARRETRATI
	INCREMENTO		ARRETRATI	INCREMENTO	ARRETRATI	
ruolo amministrativo e professioni sanitarie	dal 1.1.2008	dal 1.1.2009	AL 31.3.2010	dal 1.1.2009	AL 31.3.2010	AL 31.3.2010
	mensile	mensile		annuo		
		a regime				
Dirigente incarico struttura complessa	19,03	103,30	1.900,19	864,95	1.153,27	3.053,46
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	19,03	103,30	1.900,19	420,90	561,20	2.461,39
Dirigente incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	19,03	103,30	1.900,19	247,35	329,80	2.229,99
Dirigente Equiparato	19,03	103,30	1.900,19	223,70	298,27	2.198,46
Dirigente <5 anni	19,03	103,30	1.900,19	39,26	52,35	1.952,54

(*) Dagli arretrati vanno detratti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta.

 Ipotesi non sottoscritte da uil fpl - fp cgl - fp cisl		Ipotesi di CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa parte normativa quadriennio 2006 - 2009 e parte economica biennio 2008 - 2009				
TABELLA INCREMENTI E ARRETRATI	TABELLARE			POSIZIONE MINIMA UNIFICATA		TOTALE ARRETRATI
	INCREMENTO		ARRETRATI	INCREMENTO	ARRETRATI	
ruolo professionale e tecnico	dal 1.1.2008	dal 1.1.2009	(**)	dal 1.1.2009	AL 31.3.2010	AL 31.3.2010
	mensile	mensile		annuo		
		a regime				
Dirigente incarico struttura complessa	19,03	103,30	1.900,19	942,88	1.257,17	3.157,36
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	19,03	103,30	1.900,19	436,86	582,48	2.482,67
Dirigente incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 (*)	19,03	103,30	1.900,19	248,84	331,79	2.231,98
Dirigente Equiparato	19,03	103,30	1.900,19	218,04	290,72	2.190,91
Dirigente <5 anni	19,03	103,30	1.900,19	37,18	49,57	1.949,76

(*) COMPRESO ART. 45 DPR 384/90
 (**) Dagli arretrati vanno detratti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta.

- La retribuzione oraria per il **lavoro straordinario** dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70
- I valori annui dell'**indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario** sono così rideterminati dal 1 gennaio 2009:

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni	€ 12.181,87
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni	€ 5.234,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni	€ 1.545,66

- E' disapplicato l'art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000 che prevedeva che **l'indennità di esclusività** non entrava a far parte del monte salari sul quale vengono calcolati gli incrementi contrattuali. Si aggiunge alla clausola di disapplicazione la dichiarazione congiunta n. 1: "Le parti congiuntamente dichiarano che, con riferimento al biennio economico 2008-2009, nella definizione di "monte salari" viene ricompresa l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000". La combinazione delle due cose porterà, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale, all'ampliamento del monte salari di riferimento per i soli dirigenti del ruolo sanitario (esclusi quelli delle Professioni Sanitarie) e al conseguente allargamento della forbice retributiva già pesante. La UIL Fpl – unitamente a Cgil e Cisl - si è dichiarata indisponibile a sottoscrivere tale clausola in mancanza dell'impegno delle Regioni ad un analogo investimento sul tutto il personale del SSN, prima di tutto per gli effetti sperequativi che introdurrà, oltretutto in una fase in cui il Sindacato e tutti i lavoratori della P.A. sono stati chiamati ad un responsabile e rigoroso rispetto dei parametri fissati per i rinnovi contrattuali. La scelta di ricomprensione l'indennità di esclusività nella massa salariale, poi, sembra preludere al completo snaturamento di uno strumento originariamente destinato a compensare l'opzione che modificava in modo definitivo la sfera giuridica del dirigente. Da segnalare infine l'apparente incongruità della dichiarazione congiunta che fa riferimento al biennio economico 2008-2009, periodo contrattuale per il quale l'indennità di esclusività non è stata, né avrebbe potuto esserlo, computata nel monte salari ai fini della definizione dell'incremento del 3,2%.
- **Lo 0,8%** di risorse aggiuntive regionali, che corrisponde a circa 40 euro lorde mensili, sarà corrisposto a fronte della realizzazione di specifici progetti e programmi, nel rispetto dei Patti per la salute e in presenza di risparmi di spesa

1. **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008 ("Coda" Contrattuale) (NON SOTTOSCRITTO DA UIL FPL – FP CGIL – FP CISL)**

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

L'ipotesi di accordo riporta le norme vincolanti introdotte dal decreto 150. Per la parte demandata alla contrattazione, gradua le sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni e adegua l'impianto alla specificità dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Importante il risultato ottenuto nell'ambito del confronto, in sede tecnica e "politica", in tema di trasparenza, oggettività, imparzialità nei procedimenti e di garanzia per i dirigenti. Rispetto all'ultimo testo inviato e tenuto conto degli stretti margini di intervento derivanti dall'imperatività della gran parte delle norme dettate in materia dal decreto legislativo 150, è stata accolta una buona parte delle richieste di modifica a partire dalle più importanti: la reintegrazione del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato e l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Si segnala in particolare:



- Rafforzamento della distinzione tra responsabilità disciplinare e responsabilità disciplinare mediante la riconferma netta per l'accertamento di quest'ultima delle procedure e degli organismi già previsti nell'ambito del sistema di valutazione.
- Delimitazione dell'obbligo del dirigente di informare l'Azienda di essere stato rinviato a giudizio ai soli casi in cui per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda
- Ulteriore graduazione delle sanzioni per le violazioni più lievi con l'inserimento della censura scritta
- Obbligo della massima oggettività nella contestazione dell'addebito
- Più favorevole specificazione della decorrenza dei due anni ai fini dell'esclusione della recidiva
- Ulteriore graduazione della sospensione fino a tre mesi /da tre a sei mesi in relazione alla minore gravità dell'infrazione
- Apposizione di precisi termini per manifestare la disponibilità alla procedura conciliativa
- Apporto di professionalità specifiche nella valutazione da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari degli addebiti relativi alla violazione di obblighi specifici della funzione sanitaria e professionale

Disposizioni particolari e conferme

- Più corretta riformulazione del punto relativo alla monetizzazione delle ferie non fruita
- La clausola sulle modalità di fruizione dei 15 gg. di ferie per RX (= Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spettano un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruiti entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione) è stata riformulata per eliminare la retroattività della disposizione meno favorevole. L'introduzione di tale clausola che include nel computo degli attuali 15 gg. di ferie anche i festivi è stata motivata dall'ARAN con l'emanazione di una Sentenza della Cassazione, che avrebbe valore di interpretazione autentica. La UIL Fpl – unitamente a Cgil e Cisl -si è dichiarata indisponibile a sottoscrivere la clausola, avendo da tempo intrapreso e vinto numerose vertenze di segno opposte, ovvero per l'applicazione ai 15 giorni della disciplina generale delle ferie. Peraltro è in fase di preparazione un ulteriore ricorso alla Cassazione che dovrebbe avere esito più favorevole nell'interpretazione della clausola, atteso che la precedente sentenza sarebbe stata condizionata da alcuni errori nell'impostazione del ricorso.
- Cassati i due punti sull'impegno di servizio eccedente le 38 ore e sulle attività ulteriori rispetto agli obiettivi assegnati
- Cassata la norma sulle ARPA
- Eliminato il tetto massimo al valore del buono pasto

Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa

- Integrato l'articolo su Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa con l'inserimento dei principi individuati dalla apposita commissione tecnica e rinvio alle linee guida che saranno fornite dalle Regioni sulla base del lavoro che la Commissione stessa elaborerà